



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise

Sede: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Viale Margherita, 36 - 4° Piano  
CAP 80147 - Napoli (Quartiere Ponticelli)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

## Ricorso dell'atleta D'Andrea Alessandro per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla VT Virtus Potenza.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente          |
| • Avv. Tonino Mariano      | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione        | Componente          |
| • Avv. Ennio De Vita       | Assistente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il ricorrente, contumace la società non costituitasi,

### OSSERVA

L'atleta D'Andrea Alessandro chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associato V.T. Virtus Potenza. Il ricorso era così motivato:

1. Mancanza d'interesse della V.T. Virtus Potenza nei confronti dell'atleta, che non è stato più convocato ne per gli allenamenti ne per le partite da oltre 3 anni;
2. Mancata sottoposizione dell'atleta alle visite mediche per l'annata 2009/10 e per le precedenti.

Va esaminato il primo motivo del ricorso in quanto lo stesso diventa assorbente rispetto agli altri. In merito la Commissione osserva che tale motivo deve ritenersi fondato ai sensi dell'Art. 35 R.A.T. in quanto la società ha dimostrato con la propria condotta protrattasi nel tempo il proprio disinteresse nei confronti dell'atleta non convocandolo per lo svolgimento delle attività svolte dalla società nella presente e nelle precedenti annate agonistiche. Ciò risulta confermato anche dalla condotta silente e contumace della società, la quale ha inteso non costituirsi nel presente giudizio e non rispondere alla richiesta bonaria di svincolo precedentemente inviata dall'atleta.

Da quanto detto ne discende che deve sicuramente riconoscersi che sussiste la giusta causa per lo svincolo imputabile all'associata società sportiva V.T. Virtus Potenza. L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

### P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta D'Andrea Alessandro dalla società V.T. Virtus Potenza per giusta causa imputabile alla società stessa.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 29 Gennaio 2011

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise*

*Avv. Augusto Mattiello*